

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 5/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. Le norme comunitarie

a) Il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito, per un periodo di cinque anni, un « prelievo supplementare » sui quantitativi di latte che eccedano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

b) Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84 determina il quantitativo di riferimento di cui al regolamento di base n. 856/84, vale a dire il quantitativo esonerato dal prelievo supplementare. In linea di principio, detto quantitativo è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure acquistato da un acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentato dell'1 %.

Conformemente all'art. 2, n. 2, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito. Inoltre, ai sensi degli artt. 3, 4 e 4 bis di detto regolamento, gli Stati membri, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento, possono prendere in considerazione alcune situazioni particolari oppure concedere un quantitativo di riferimento speciale o supplementare.

A tale proposito, è opportuno rinviare in particolare all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84, che recita:

« 1. Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:

a) concedere ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annuità;

(...) ».

L'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal re-

* Lingua processuale: il tedesco.

lamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), recita:

— e/o effettua consegne all'acquirente;

« 1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, all'affittuario o all'erede, secondo modalità da stabilire.

d) azienda: il complesso delle unità di produzione gestito dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità ».

(...)

4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell'affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera.

(...) ».

L'art. 12 del regolamento n. 857/84 definisce vari termini, utilizzati nel regolamento stesso, tra cui i termini di « produttore » e di « azienda » [lett. c) e d)]:

« c) produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità,

— che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore,

c) Le modalità d'applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel regolamento n. 1371/84 della Commissione del 16 maggio 1984, che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11). L'art. 5 di questo regolamento recita:

« Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, (...) i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell'ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:

1) in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda;

2) in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un'azienda, il quantitativo di riferi-

mento corrispondente viene ripartito fra i produttori che rilevano l'azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata;

- 3) le disposizioni dei punti 1) e 2) si applicano anche ai casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali.

Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1) e 2) a casi di trasferimento effettuato durante e dopo il periodo di riferimento ».

2. *La normativa tedesca per l'attuazione del regime comunitario*

La Repubblica federale di Germania ha fatto uso dell'autorizzazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 857/84, che le consente di concedere un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, adottando la Gesetz über die Gewährung einer Vergütung für die Aufgabe der Milcherzeugung für den Markt (legge sulla concessione di un'indennità per l'abbandono della produzione lattiera per il mercato) 17 luglio 1984 (BGBl. I, pag. 942) nonché la Verordnung über die Gewährung einer Vergütung für die Aufgabe der Milch-

erzeugung für den Markt (regolamento sulla concessione di un'indennità per l'abbandono della produzione lattiera per il mercato, in prosieguo: « MAVV ») 20 luglio 1984 (BGBl. I, pag. 1023).

Per fruire di detta indennità, a norma dell'art. 3, n. 1, del MAVV, il richiedente dev'essere un produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e deve impegnarsi ad abbandonare definitivamente la produzione di latte entro il termine di sei mesi dalla concessione dell'indennità. A norma dell'art. 3, n. 2, del MAVV, gli affittuari di un'azienda ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 devono produrre il consenso scritto del locatore dell'azienda.

3. *La causa principale*

La causa principale, pendente dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, verte sulla questione se il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft sia tenuto a concedere al sig. Hubert Wachauf, agricoltore, un'indennità per la cessazione definitiva della produzione di latte in applicazione della Gesetz über Gewährung einer Vergütung für die Aufgabe der Milcherzeugung für den Markt del 17 luglio 1984 (già citata) e del suo regolamento d'esecuzione 20 luglio 1984 (già citato).

Il Wachauf aveva preso in affitto un podere agricolo (terreno agricolo e fabbricati). Il contratto d'affitto non lo obbligava a produrre latte. I beni aziendali caratteristici per la produzione di latte, cioè il bestiame da latte e gli impianti tecnici per la produzione di latte, non formavano oggetto del rapporto di affitto.

Il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft negava l'indennità al Wachauf ritenendo che quest'ultimo, a norma dell'art. 3, secondo comma, del precitato regolamento d'esecuzione, dovesse produrre il consenso del locatore.

Il Verwaltungsgericht nutre dubbi quanto alla questione se il consenso del locatore sia determinante nella causa principale. Esso afferma che, poiché il locatore non ha mai esercitato esso stesso l'industria lattiera sul podere affittato e dato che gli elementi costitutivi essenziali di un'impresa produttrice di latte (vacche da latte, ecc.) sono sempre stati di proprietà dell'affittuario, il locatore non ha affittato al ricorrente alcuna azienda produttrice di latte ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, ma solo un'azienda agricola in cui era possibile ottenere prodotti diversi dal latte.

Nel caso in cui, nonostante queste riserve, si dovesse riconoscere l'esistenza di un contratto di affitto di un'azienda destinata alla produzione di latte, il Verwaltungsgericht dubita che la riconsegna del fondo affittato sia un caso paragonabile alla cessione in affitto ai sensi dell'art. 5, n. 3, del menzionato regolamento comunitario n. 1371/84, ipotesi cui conseguirebbe, all'atto della riconsegna, il trasferimento dei quantitativi di riferimento dall'affittuario al locatore. Secondo il Verwaltungsgericht, una retrocessione al locatore del quantitativo di riferimento assegnato pare giustificata unicamente nel caso il cui il locatore stesso abbia prodotto latte nell'anno rilevante per la determinazione del quantitativo di riferimento, con l'acquisizione dei relativi diritti. Per contro, il Verwaltungsgericht ritiene che se il locatore nell'anno di riferimento che viene in considerazione non ha prodotto latte e non ha contribuito in altro modo all'allestimento da parte dell'affittuario di un'azienda per la

produzione del latte, il trasferimento al locatore del quantitativo di riferimento assegnato all'affittuario finirebbe col privare questi del frutto del suo lavoro. A giudizio del Verwaltungsgericht, ciò equivarrebbe ad un esproprio senza indennizzo che sarebbe in contrasto con la costituzione.

Stando così le cose, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 17 dicembre 1987, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le questioni seguenti:

- « a) Se un complesso di unità produttive agricole, in cui non sono comprese né vacche da latte, né gli impianti tecnici esclusivamente necessari per la produzione di latte (ad esempio impianti di mungitura), costituisca un'azienda ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90 del 1° 4.1984, pag. 13).
- b) Se la restituzione di un fondo affittato a seguito della scadenza del rapporto di affittanza costituisca, sotto il profilo delle conseguenze giuridiche, un caso comparabile ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132 del 13.5.1984, pag. 11), qualora il fondo affittato consti di un'azienda agricola senza vacche da latte e senza gli impianti esclusivamente necessari alla produzione di latte (ad esempio impianti di mungitura) e qualora il contratto d'affitto non contempli alcun obbligo per l'affittuario di produrre latte. »

4. Il procedimento dinanzi alla Corte

L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte l'8 gennaio 1988.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, rappresentato dal sig. Apelt, il governo britannico, rappresentato dal sig. H. R. L. Purse del Treasury Solicitor's Department nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Peter Karpenstein.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Il 7 dicembre 1988 la Corte, in applicazione dell'art. 95 del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare la causa alla terza sezione.

II — Osservazioni scritte

1. Sulla prima questione

Il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft suggerisce di risolvere in senso positivo la prima questione. Il governo britan-

nico e la Commissione sostengono una tesi restrittiva, nel senso che, a loro giudizio, il termine controverso « azienda » fa unicamente riferimento ai beni agricoli caratteristici per la produzione di latte.

a) Il *Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft* ritiene che il complesso delle unità di produzione agricole costituisca un'azienda ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 anche qualora non appartengano ad essa i beni mobili destinati all'utilizzo del complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico della Comunità.

L'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 definisce il termine « azienda » come il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico della Comunità. A stare alla definizione normativa, la nozione di unità di produzione farebbe esclusivo riferimento alle unità di produzione di carattere immobiliare senza comprendervi i beni mobili dell'impresa od i suoi impianti. Infatti, il termine « situate » indica unicamente, tenuto conto del suo significato e dell'uso linguistico generalmente fattone, beni immobili come i terreni ed i fabbricati. Pertanto soltanto le unità di produzione aventi natura immobiliare, cioè superfici ed edifici, potrebbero venire in considerazione in quanto unità di produzione situate sul territorio geografico della Comunità.

L'art. 12, lett. d), parla poi di « unità di produzione gestite ». Essendo insito nella natura di un'azienda agricola che soltanto i terreni siano « gestiti », la formula utilizzata indica chiaramente ancora una volta trattarsi di terreni. Tutte le unità di produzione

di natura mobiliare (vacche da latte ed impianti tecnici) sono semplicemente strumenti che consentono la realizzazione dell'obiettivo dello sfruttamento dei terreni di cui trattasi.

b) A giudizio del *governo britannico*, la definizione del termine « azienda » di cui all'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 dev'essere interpretata nel senso che essa comprende tutti i terreni agricoli atti alla produzione di latte.

L'art. 12, lett. d), non definisce neppure la nozione di azienda esclusivamente come azienda produttrice di latte. Come si evince dalla definizione del termine « produttore » di cui all'art. 12, lett. c), il produttore è l'imprenditore agricolo la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità e che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore e/o che effettua consegne all'acquirente (latteria). Ciò non significa tuttavia che debbano considerarsi soltanto le unità di produzione che producono esclusivamente latte. Per la definizione di azienda agricola sono parimenti determinanti altre unità di produzione come ad esempio i terreni coltivati. Il termine « produttore » viene scelto nel caso di specie al solo fine della semplificazione; esso viene poi utilizzato anche in altre disposizioni come sinonimo di agricoltore (vedasi, ad esempio, l'art. 5 del regolamento n. 1371/84).

La definizione di « azienda » delimita il significato del termine sotto tre aspetti. In primo luogo, essa precisa che a costituire collettivamente l'azienda non sono le singole unità di produzione bensì il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore. La definizione fa poi riferimento alle « unità di produzione » senza però distinguere fra le unità di produzione appartenenti al produttore e quelle che gli sono concesse in locazione; essa non fa neppure distinzione fra le unità di produzione, che utilizzano vacche da latte ed impianti appartenenti al produttore, e quelle che operano con vacche da latte ed impianti affittati. Infine, lo stesso termine « produttore » utilizzato nella definizione fa riferimento alla produzione del latte. Il governo britannico ritiene tuttavia che non sia necessario che il termine « unità di produzione » faccia rinvio ad unità sfruttate esclusivamente per la produzione di latte, in contrapposizione a quelle destinate alla produzione sia di latte sia di altre derrate agricole.

La questione se il produttore sia « affittuario di un'azienda situata sul territorio geografico della Comunità » ai sensi dell'art. 12, lett. d), non va risolta a seconda che l'affittuario abbia preso in affitto un'azienda agricola in cui gli è « unicamente » possibile produrre latte o il contratto gli consenta di decidere autonomamente a quali prodotti agricoli voglia destinare la propria azienda. Il diritto comunitario non prende le mosse dalla destinazione dei terreni bensì dalla loro utilizzazione effettiva.

Nel Regno Unito non è infrequente che i produttori siano proprietari delle vacche da latte ma affittino i terreni che sfruttano. È raro, invece, che un produttore affitti sia i terreni sia il bestiame. Il governo britannico ritiene che considerare eventualmente i terreni agricoli come « azienda », quanto al

trasferimento del quantitativo di riferimento solo nell'ultima ipotesi e non nella prima, avrebbe conseguenze diverse per i produttori che sono in possesso delle vacche da latte ma affittano i terreni e per quelli che affittano sia le vacche da latte sia i terreni. Si finirebbe così col generare una discriminazione fra i produttori infrangendo pertanto l'art. 40, n. 3, del trattato CEE.

reni viene in seguito alienato, si verifica parimenti il trasferimento di tutti i quantitativi di riferimento, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 857/84 e dell'art. 5 del regolamento n. 1371/84. Se però la vendita verte soltanto su una parte dei terreni, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito in base alle superfici utilizzate per la produzione lattiera.

L'interpretazione sostenuta dal giudice a quo per cui, se non sono presenti gli elementi essenziali per la produzione di latte, i terreni possono essere considerati azienda soltanto se il proprietario ha sancito una chiara e vincolante destinazione specifica dell'azienda alla sola produzione di latte comporterebbe un ostacolo eccessivo all'attività economica del produttore. Stando a tale interpretazione, un affittuario, per esempio, che sia parte di un contratto del genere, non sarebbe in grado di impegnarsi ulteriormente per l'abbandono definitivo della produzione di latte, oppure incorrerebbe, assumendo detto impegno, in una violazione del contratto concluso col locatore. A giudizio del governo britannico, questo risultato è incompatibile con gli obiettivi del prelievo supplementare.

Sarebbe opportuno pertanto preferire un'interpretazione in senso lato del termine « azienda », nel senso di terreni atti alla produzione di latte (vale a dire eccettuati i boschi, gli acquitrini, ecc.). Si noti a tal proposito, che se si è concesso un quantitativo di riferimento ad un produttore che sfrutti una determinata superficie, alla relativa attribuzione si è addivenuti in base alla sua reale produzione di latte. Se il complesso dei ter-

c) La *Commissione* ritiene che il termine « azienda » ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 faccia riferimento a qualunque azienda situata nella Comunità atta alla produzione di latte, considerata la struttura dei terreni e dei fabbricati esistenti. Scarso rilievo assume a tal proposito la circostanza che il bestiame da latte e gli impianti tecnici necessari alla produzione di latte fossero di proprietà dell'affittuario o del locatore o che il contratto contempli o meno l'obbligo della produzione di latte.

In vari Stati membri, sovente l'affittuario di un'azienda agricola porta con sé il bestiame e gli impianti tecnici per il suo sfruttamento. La *Commissione* ritiene che, stando così le cose, un'interpretazione restrittiva della nozione d'azienda non solo finirebbe con l'ignorare la realtà, ma avrebbe poi per effetto di privare in larga misura di significato le norme che il regolamento n. 857/84 stabilisce in materia di ripartizione dei quantitativi di riferimento nell'ipotesi dei contratti di affitto agricoli. In tal caso, a giudizio della *Commissione*, il quantitativo di riferimento infatti spetta naturalmente all'affittuario alla scadenza del contratto e non ha dunque più alcun legame con l'azienda o con i terreni.

Come si evince dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, la disciplina delle quote di latte è fondata su di un « collegamento col fondo » del quantitativo di riferimento. I quantitativi di riferimento non possono più essere liberamente negoziati e, soprattutto, non devono più essere oggetto di rapporti di scambio speculativi. Il legislatore comunitario ha optato per il loro collegamento con i terreni utilizzati per la produzione di latte e, in caso di vendita, affitto o trasmissione di un'azienda, essi vengono trasferiti all'acquirente, all'affittuario od all'erede, secondo l'ordine di successione. L'eccezione a favore degli affittuari che non hanno diritto alla riconferma del contratto e per i quali lo spirare di questo possa creare problemi economici e sociali (vedasi art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 nella versione del regolamento di modifica n. 590/85) conferma chiaramente il principio del collegamento col fondo.

Nell'interpretazione dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, si deve poi tenere conto delle norme che il legislatore comunitario ha adottato in materia di ripartizione dei quantitativi di riferimento fra locatore ed affittuario. Giacché dette norme si fondano sul collegamento dei quantitativi di riferimento ai beni-fondo ma anche sulla necessità di prendere in considerazione gli interessi dell'affittuario, è opportuno, nel rispetto del rapporto fra norma generale ed eccezione, definire la nozione di « azienda per la produzione di latte » ponendo l'accento sulle unità di produzione immobili di proprietà del locatore. Si può tener conto degli interessi dell'affittuario unicamente in via eccezionale, cioè tutt'al più qualora questi, grazie ai propri investimenti (per esempio costruendo stabili o coltivando terreni incolti), abbia intrapreso la produzione di latte nell'azienda affittata.

La lettera stessa dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 induce a ritenere che innanzitutto proprio le unità di produzione immobili consentono di determinare la sussistenza di un'azienda per la produzione di latte. Detta disposizione fa infatti riferimento alle unità di produzione « situate » nel territorio della Comunità, con ciò indicando, con ogni probabilità, unicamente i beni immobili come i terreni ed i fabbricati, non i beni mobili come le vacche da latte e le mungitrici.

2. Sulla seconda questione

Tutte le parti in causa che hanno presentato osservazioni sono concordi nel proporre di risolvere affermativamente la seconda questione.

a) A giudizio del *Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*, dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e dall'art. 5 del regolamento n. 1371/84 risulta che il quantitativo di riferimento è connesso all'azienda o alle superfici utilizzate nel caso di trasmissione dell'azienda o di una parte di questa ed è trasferito a chi rileva l'azienda nel momento in cui ottiene il godimento delle superfici utilizzate per la produzione di latte, cioè « gestite » dal produttore.

L'art. 5, punto 1, del regolamento n. 1371/84, che contempla, in caso di trasferimento di un'azienda, il trasferimento del quantitativo di riferimento complessivo previsto per detta azienda, vige parimenti in caso di riconsegna di un bene affittato. La locazione di un bene presuppone pure (per l'affittuario) l'obbligo imperativo della ri-

consegna, sicché detta disposizione viene in considerazione non soltanto al momento del trasferimento del bene locato all'inizio del rapporto di affittanza ma anche al momento della sua riconsegna. Nell'ambito della disciplina dei quantitativi trasferiti, non assume alcun rilievo l'accertare se e da quando sia stato prodotto latte nell'azienda; determinante è unicamente se all'azienda sia stato assegnato un quantitativo di riferimento.

In ogni caso, l'art. 5, punto 1, del regolamento n. 1371/84 si applica pure tramite l'art. 5, punto 3, alla riconsegna da parte dell'affittuario al locatore di un'azienda agricola, o di parti di questa. Detta riconsegna costituisce un trasferimento il quale, sia per il diritto comunitario, sia per la normativa nazionale, comporta per il produttore effetti giuridici paragonabili a quelli determinati dal trasferimento dal locatore all'affittuario di un'azienda agricola. Difatti, in entrambi i casi, l'effetto giuridico essenziale va rintracciato nel trasferimento di terreni agricoli. Il diritto comunitario considera unicamente il risultato del trasferimento; i motivi di questo non assumono alcun rilievo.

La circostanza che le norme relative al trasferimento riguardino anche la riconsegna del bene locato risulta poi dal fatto che, ai sensi degli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, e 5, punti 1 e 3, del regolamento n. 1371/84, il quantitativo di riferimento attribuito al locatore è trasferito a norma di legge all'affittuario allorché si affitta un bene. Pertanto, ai fini della parità di trattamento, si dovrebbe addivenire ad un trasferimento del quantitativo di riferimento dall'affittuario al locatore nel momento in cui viene restituito il bene affittato.

Inoltre, solo questa interpretazione tiene conto dell'obiettivo inteso a riconnettere i quantitativi di riferimento alle superfici agricole nell'ambito della disciplina dei quantitativi di latte garantiti. La produzione di latte è un fattore rilevante per la maggior parte delle aziende. Detta situazione è comunque identica sia per l'affittuario sia per il locatore al momento del trasferimento dell'impresa. Il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft ritiene di conseguenza che, ove non fossero trasferiti i quantitativi di riferimento corrispondenti, numerose imprese non potrebbero più essere gestite da un eventuale successore nell'azienda poiché, se all'impresa non sono assegnati quantitativi di riferimento, risulterebbe impossibile una redditizia produzione di latte e in numerosi casi non sarebbe possibile optare per altre produzioni.

Il trasferimento del quantitativo di riferimento al momento della riconsegna del bene affittato non priva poi l'affittuario del frutto del suo lavoro. Nell'ambito del contratto di affitto, egli ha il diritto di godere dei frutti della sua azienda; detti frutti sono di regola un fatto acquisito. Se l'affittuario esercita un'azienda onde allevare bestiame da latte, i profitti che ne derivano sono in definitiva il corrispettivo finanziario versatogli dall'acquirente per le forniture di latte. Questo denaro, e non il quantitativo di riferimento — che estrinseca unicamente l'effetto legale di una data attività — va considerato come frutto del suo lavoro.

b) Il governo britannico ritiene che alla riconsegna di un bene locato debbano ricollegarsi effetti giuridici analoghi a quelli della stipulazione di un affitto e che ciò non genera nessun conflitto con principi costituzionali o norme di rango superiore.

I quantitativi di riferimento stabiliti dal regolamento del Consiglio n. 856/84 non devono essere considerati valori intangibili che si possono acquistare o vendere liberamente. Essi rientrano in un meccanismo di mercato volto a ristabilire l'equilibrio del settore del latte. Ne consegue che l'unico valore permanente di un quantitativo di riferimento va rintracciato nella circostanza che esso consente ad un soggetto di produrre latte onde venderlo senza dover versare un prelievo. Per contro un quantitativo di riferimento non genera vantaggi per chi non produca latte destinato alla vendita. Pertanto, la soluzione più adeguata sarebbe autorizzare il soggetto, chiunque esso sia, legittimato allo sfruttamento dei terreni per i quali è stato attribuito un quantitativo di riferimento a fruire di questo.

Così come la costituzione di un rapporto di affitto sottrae al proprietario il godimento dei terreni in cambio di un canone, la riconsegna del bene affittato sottrae all'affittuario il godimento dei terreni svincolandolo dall'obbligo di versare il canone. Entrambe le situazioni presuppongono la cessione di un diritto a favore di un altro soggetto. Un produttore che non sia proprietario di terreni e che abbia restituito i terreni affittati deve pertanto accertarsi che i terreni oggetto del nuovo contratto di affitto abbiano fruito dell'assegnazione di un quantitativo di riferimento. Pare pertanto opportuno ritenere che né la riconsegna dei terreni né la restituzione del quantitativo di riferimento per essi assegnato siano in contrasto coi diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario.

c) A giudizio della *Commissione*, l'obbligo di principio di trasferire il quantitativo di ri-

ferimento al locatore al momento della riconsegna di un bene preso in affitto si evince già dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 non dovendosi necessariamente ricorrere all'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84. L'obbligo di riconsegna discende infatti dal « legame col fondo » dei quantitativi di riferimento e, in quanto « *actus contrarius* », esso è soggetto alla stessa disciplina dell'affitto. Come per la prima questione pregiudiziale, è opportuno stabilire se l'affittuario abbia o meno preso in affitto un'azienda per la produzione di latte, vale a dire se l'azienda affittata era atta alla produzione di latte, considerata la struttura dei terreni e dei fabbricati.

La questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo sorge unicamente nel caso in cui il ricorrente, mediante ingenti investimenti, abbia trasformato l'azienda di cui trattasi in un'azienda per la produzione di latte. A tale proposito, l'apporto delle vacche da latte e degli impianti tecnici necessari per la produzione di latte non costituisce in sé un investimento eccezionale che necessiti di tutela particolare, poiché alla scadenza del contratto l'affittuario resta proprietario delle vacche e degli impianti.

Stando così le cose, non pare possano rintracciarsi diritti quesiti dell'affittuario o quantitativi di latte autonomamente acquisiti mediante il lavoro la cui restituzione equivarrebbe ad un esproprio senza indennizzo. Il quantitativo di latte è connesso, ai sensi del regolamento n. 857/84, ad un'azienda o ad una superficie agricola: esso non è il frutto del lavoro dei produttori di latte. Pertanto non si può loro riconoscere un diritto soggettivo autonomamente esercitabile su un quantitativo di riferimento esente da tributi.

Neppure si può d'altronde, in situazione di normalità, attribuire all'affittuario di un'azienda atta alla produzione di latte il diritto di rinunciare in via definitiva al quantitativo di riferimento che gli è stato concesso. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 857/84, i quantitativi di riferimento resi disponibili in forza del sistema nazionale di indennizzi vanno aggiunti alla riserva che ciascuno Stato membro deve costituire in forza dell'art. 5 di detto regolamento, ai fini della ripartizione di quantitativi di riferimento in casi particolari. La dichiarazione di abbandono non vincola quindi unica-

mente l'affittuario a titolo personale. Poiché pertanto l'abbandono da parte dell'affittuario rende impossibile, per un periodo di tempo indeterminabile, l'utilizzazione del bene affittato per la produzione di latte, non può considerarsi a priori inadeguata una normativa nazionale, adottata nell'ambito dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84, che assoggetti al consenso del locatore il pagamento all'affittuario di un'indennità per abbandono.

M. Zuleeg
giudice relatore